

## **REPUBBLICA ITALIANA**

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TARANTO SEZIONE 1 10/12/2013 riunita con l'intervento del Signori: SENTENZA SILVESTRI ANGELO RAFFAELE Presidente 1446 **GARGANO** SAVERIO Relatore **OCCHINEGRO MARCELLO** Gludice PRONUNCIATA IL: 1 0 DIC. 2013

SEGRETERIA IL

**DEPOSITATA IN** 

SEZIONE

REG.GENERALE

Nº 442/07

**UDIENZA DEL** 

ore 09:00

N° 1

23 GIU.2016

II Segretario

IL SEGRETARIO

ha emesso la seguente

**SENTENZA** 

- sul ricorso n. 442/07 depositato il 15/03/2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO nº RFK030600433 IVA + IRAP 2000 SANZ./INT. contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MONTANARO DR. VITO C.SOUMBERTO 150 74100 TARANTO TA

è proposto 1'Agenzia delle Entrate di Taranto 11 ricorso contro notificato n°RFK030600433 il 28/09/2006 di accertamento avverso l'avviso con il quale per l'anno di imposta 2000 vengono richieste imposte IRAP/IVA oltre accessori.

Trattasi di atto emesso per recupero ad imponibili da tassare di importi di alcuni componenti reddituali (costi riconducibili ad operazioni considerate inesistenti, ammortamenti su immobilizzazioni, costi di manutenzione e riparazione, ecc..).

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta, espone le sue ragioni di contrasto con l'operato dell'Ente richiedente e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Effettuata la costituzione in giudizio, l'Ente richiedente conferma il proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

ESAMINATI gli atti, la Commissione osserva.

Premesso che nell'udienza odierna la parte ricorrente ha espresso la volontà di riassumere il processo dopo la precedente disposta sospensione per dichiarazione di fallimento della società, la Commissione constatato che la sospensione del processo era stata già effettivamente disposta in altra udienza precedente, ritiene che il procedimento possa essere deciso nel merito.

Le eccezioni del ricorrente devono essere condivise. In relazione alla fittizietà di alcune operazioni considerate inesistenti, l'Agenzia delle Entrate non ha dimostrato nello specifico la fittizietà delle operazioni sotto l'aspetto oggettivo provando che le operazioni fatturate non erano realmente avvenute tanto più che i materiali fatturati erano presenti nel cantiere presso l'Arsenale Militare di Taranto.

Non vi era stata neppure alcuna prova da parte dell'Ufficio sul divario del prezzo dell'attrezzatura per come esposto nelle fatture e l'Agenzia, pur avendone potere non ha effettuato riscontrati sui pagamenti che erano avvenuti tramite banca.

Deve precisare inoltre la Commissione che l'Agenzia non ha tenuto in alcun conto la contabilità societaria e neppure ha mai contestato la inoppugnabilità della documentazione contabile-amministrativa così precisata dal ricorrente sicchè le affermazioni dell'accertatore sono rimaste senza fondamento alcuno.

Neppure può sottacersi la mancanza di motivazione dell'atto emesso, atto che si è riportato pedissequamente al contenuto del PVC redatto dai verificatori.

Ritiene la Commissione di non poter negare che in generale la motivazione per relationem, ha validità. Nel caso di specie però poiché nel PVC non risultavano provate numerose fondamentali circostanze,

l'Agenzia aveva l'onere di effettuare sostanziali approfondimenti onde supportare le segnalazioni dei verificatori con prove inconfutabili a proprio favore.

Le violazioni degli obblighi di motivazione come previsti dalla L. 241/90 e dalla L. 212/2000 sono gravi e numerose talchè tali violazioni oltre a non aver consentito al contribuente una corretta rendicontazione sui precisi fatti, circostanze e ragioni che avevano condotto l'Agenzia al convincimento delle richieste, hanno negato allo stesso ogni possibilità di organizzare una compiuta difesa a tutela dei propri interessi. Le norme riferite impongono la sanzione di nullità dell'atto emesso in assenza di motivazione e da tale disposto da numerose sentenze della Corte di Cassazione, la Commissione non intende discostarsi.

Quanto esposto è assorbente anche per tutto quanto riportato agli atti di causa 14

Rg. 442/07 f. 2=

L'importanza della materia è motivo valido per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

La Prima Sezione della CTP di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, dichíara nullo l'avviso di accertamento impugnato;

===Spese compensate.

Deciso il giorno 10/12/13=

Il Gludice Relatore

Il Presidente/ ( Angelo Raffaele S